



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 1328                      SEDUTA DEL    21/11/2016**

**OGGETTO:** D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Indicazioni ai Centri per l'impiego regionali a seguito del D.lgs 185/2016.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: [--FEASEGRE\_X--]

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 9 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

**all1\_stato\_disoccupazione.**

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Indicazioni ai Centri per l'impiego regionali a seguito del D.lgs 185/2016.”** e la conseguente proposta di 'Assessore Fabio Paparelli

**Vista** la L. 183/2014 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” (c.d. Jobs Act);

**Visto** il D.Lgs. n. 22/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”

**Visto** il D.Lgs. n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;

**Visto** il D.Lgs. n. 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”

**Vista** la circolare del MLPS 34 del 23 dicembre 2015;

**Visto** il D.Lgs. n.185 del 24 settembre 2016 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014.”;

**Vista** la D.G.R. n. 1498/2013 “Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.” e tutti gli atti e le norme ivi richiamate;

**Vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**Vista** la L. R. n. 10 del 2 aprile 2015 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.”;

**Vista** la DGR 1380/2015 “Schema di Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Umbria ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 150 del 14.9.2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”. Integrazione alla DGR 1225 del 27/10/2015.

**Vista** la DGR 1595/2015 “Schema di Convenzione tra Regione Umbria e Province di Perugia e di Terni ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Regione Umbria e MLPS di cui all'art. 11 del D. Lgs. 150 del 14.9.2015. Ulteriori determinazioni”;

**Vista** la DGR 1595/2015 “Schema di Convenzione tra Regione Umbria e Province di Perugia e di Terni ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Regione Umbria e MLPS di cui all'art. 11 del D. Lgs. 150 del 14.9.2015. Ulteriori determinazioni”;

**Vista** la DGR 1596/2015 “Monitoraggio assetti organizzativi e incarichi in scadenza il 31 dicembre 2015. Determinazioni” che Istituisce le due UOT a cui è affidata la gestione dei Centri per l'impiego;

**Vista** la DGR n. 133 del 15/02/2016 “D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l'impiego regionali.”

**Vista** la DGR n. 1168 del 17/10/2016 “Definizione degli standard dei servizi regionali per l'impiego in funzione delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2015. Modifiche ed integrazioni alla DGR 425/2014.”;

**Vista** la DGR n. 1209 del 24/10/2016 “Disciplina regionale per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro;

**Vista** la DGR n. 1166 del 17/10/2016 “Proposta di una legge in materia di formazione professionale, di servizi per il lavoro e di politiche attive, interventi per l'occupazione ed il lavoro. Preadozione di “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione”.”;

**Vista** la nota del MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 al Coordinamento delle Regioni riportante chiarimenti in merito allo stato di disoccupazione;

**Vista** la nota del MLPS prot. 5090 del 04/04/2016 alle Regioni riportante chiarimenti in merito alla condizione di non occupazione;

**Tenuto conto** della riunione del Coordinamento tecnico del 19 ottobre 2016 in cui è stato affrontato il tema dell'attuazione dell'articolo 19 del D.Lgs. 150/2015, con riferimento alle disposizioni relative allo stato di disoccupazione successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016, che ha apportato integrazione e correzioni ai decreti attuativi del Jobs Act e che non ha modificato la disciplina dello stato di disoccupazione, in particolare non ha ripristinato l'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione;

**Preso atto** che nella suddetta riunione le Regioni hanno individuato quale data univoca il 10 novembre 2016 per operare la messa in ordine degli archivi, procedendo alle necessarie cancellazioni/riconduzioni ad altri ambiti degli utenti presenti presso il data base dei servizi con effetti a decorrere dal medesimo giorno;

**Vista** la mail del 24.10.2016 del Coordinamento delle Regioni avente ad oggetto "Adeguamento CPI a definizione stato di disoccupazione" che invita le Regioni ad allineare i propri sistemi informativi alla data del 10 novembre;

**Richiamata** la DGR 133/2015 con la quale si è disposto che, nelle more dell'adeguamento del SIUL ai fini del ricalcolo degli stati occupazionali e in attesa di indicazioni in merito dal MLPS e/o concordate a livello di Coordinamento delle Regioni, venisse congelata la posizione dei soggetti che avevano reso la DID ai sensi della precedente normativa impegnati in attività lavorative che ai sensi della stessa consentivano il mantenimento dello stato di disoccupazione, paragonandoli di fatto ai "sospesi dalla disoccupazione" di cui al C. 3 dell'art 19 del Dlgs 150/2015;

**Dato atto** della collaborazione fornita dalle UOT "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone" e "Servizi per l'impiego e servizi alle imprese per l'occupazione. Funzioni di cui alla legge 68/99" nella predisposizione del presente atto;

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

- 1) di modificare ed integrare con il presente atto quanto previsto dalla DGR 133/2016 "D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l'impiego regionali";
- 2) di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale testo consolidato della DGR 133/2016 con le modifiche ed integrazioni apportate;
- 3) di stabilire che a far data dal 10 novembre, come d'intesa con le altre Regioni raggiunta in sede tecnica, il sistema informativo lavoro (SIUL) dovrà essere adeguato alla gestione dello stato di disoccupazione ai sensi del Dlgs 150/2015 ai fini del ricalcolo degli stati occupazionali dei soggetti impegnati in attività lavorative che, ai sensi della precedente normativa, consentivano il mantenimento dello stato di disoccupazione il cui stato era stato congelato in attesa di indicazioni nazionali;

- 4) di cancellare dalle liste dei disoccupati ai sensi del Dlgs 150/2015 i soggetti di cui al precedente punto laddove la condizione occupazionale non sia compatibile con lo stato di sospensione della disoccupazione di cui all'art. 19 del Dlgs 150/2015;
- 5) di ribadire sulla base della nota n. 5090 del 04/04/2016 del MLPS che per l'accesso a prestazioni di carattere socio-assistenziale il c.7 dell'art. 19 del Dlgs 150/2015 e la circolare numero 34 stabiliscono che sia sufficiente l'autocertificazione dello stato di non occupazione senza ricorrere alla dichiarazione di immediata disponibilità di cui al c. 1 del medesimo articolo;
- 6) di considerare non più applicabili gli Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i." di cui alla D.G.R. n. 1498/2013 nelle parti non compatibili con le novità introdotte dai decreti attuativi di cui alla L. n. 183/2014;
- 7) di incaricare il Dirigente del Servizio Programmazione delle politiche e dei servizi per il lavoro di inoltrare il seguente atto a tutti i servizi regionali interessati per i conseguenti adempimenti;
- 8) di incaricare il Dirigente del Servizio Programmazione delle politiche e dei servizi per il lavoro per la pubblicazione del presente Programma sul sito istituzionale della Regione Umbria;
- 9) di dare immediata attuazione alle disposizioni contenute in questo atto e di diffonderlo a tutti i soggetti interessati.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Indicazioni ai Centri per l'impiego regionali a seguito del D.lgs 185/2016.**

La Regione con dgr 133/2016 ha fornito delle prime indicazioni ai Centri per l'impiego regionali in merito alle previsioni del Dlgs 150/2015 sullo stato di disoccupazione alla luce della Circolare del Ministero del lavoro n. 34 del 24 dicembre 2015.

Nella DGR 133/2016 in attesa di indicazioni in merito dal MLPS e di decisioni concordate a livello di Coordinamento delle Regioni, la posizione dei soggetti che avevano reso la DID ai sensi della precedente normativa impegnati in attività lavorative che ai sensi della stessa consentivano il mantenimento dello stato di disoccupazione, era stata congelata paragonandoli di fatto ai sospesi dalla disoccupazione, categoria a cui avrebbero potuto appartenere.

Il MLPS con nota prot. 3374 del 04/03/2016 riguardante "Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – DLgs. 150/2015" ha fornito indicazioni al fine di favorire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle previsioni del Decreto Legislativo n. 150/2015 in risposta ad alcuni quesiti posti dalle regioni.

Il Dlgs 185/2016 non ha modificato la disciplina dello stato di disoccupazione non reintroducendo, come invece si era ipotizzato, la conservazione dello stato di disoccupazione in caso dello svolgimento di lavori con reddito al di sotto della no tax area.

Nella riunione del Coordinamento tecnico del 19 ottobre 2016, le amministrazioni regionali hanno condiviso la necessità di assicurare un'integrale applicazione della disciplina nazionale dello stato di disoccupazione, in modo da assicurare su tutto il territorio un'uniformità dei comportamenti amministrativi dei servizi per l'impiego nei confronti dei cittadini, con una gestione omogenea dello stato di disoccupazione. A tal fine hanno condiviso una data univoca, a partire dalla quale operare la messa in ordine degli archivi, procedendo alle necessarie cancellazioni/riconduzioni ad altri ambiti degli utenti presenti presso il data base dei servizi. La data individuata è del 10 novembre 2016; pertanto, in tale giorno e con effetti a decorrere dal medesimo, le amministrazioni regionali si sono impegnate a procedere agli interventi di sistema necessari.

Sulla base dei chiarimenti del MLPS di cui alla nota n. 3374 del 04/03/2016 riguardante "Richiesta di chiarimenti e indicazioni operative sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – DLgs. 150/2015" e delle decisioni prese in sede di Coordinamento, tenuto conto che i titolari di rapporti di lavoro da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione sono censiti in SIUL come A212 "precario" o B2 "Occupato in mobilità a TD":

- Tutti coloro che al 10.11.16 sono nella condizione censita in SIUL come A212 "precario", B2 "Occupato in mobilità a TD" e B1 "IN SOSPENSIONE D'ANZIANITA' (T.D.)" ed hanno in essere un contratto di lavoro parasubordinato perdono lo stato di disoccupazione essendo occupati ma rimanendo comunque individuabili negli archivi. Dovranno ripresentare una nuova DID, se interessati, una volta terminato il rapporto in essere.
- Tutti coloro che al 10.11.16 sono nella condizione censita in SIUL come A212 "precario" o B2 "Occupato in mobilità a TD" ed hanno in essere un contratto di lavoro di tipo subordinato di durata superiore ai sei mesi perdono lo stato di disoccupazione essendo occupati ma rimanendo comunque individuabili negli archivi. Dovranno ripresentare una nuova DID, se interessati, una volta terminato il rapporto in essere.
- Tutti coloro che al 10.11.16 sono nella condizione censita in SIUL come A212 "precario" o B2

“Occupato in mobilità a TD” ed hanno in essere un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore ai sei mesi vengono classificati come B1 “IN SOSPENSIONE D'ANZIANITA' (T.D.)” e gli viene congelata l’anzianità della disoccupazione alla data di inizio del rapporto di lavoro. Tornerà ad essere A21 DISOCCUPATO una volta terminato il rapporto di lavoro e da tale data inizierà a decorrere l’anzianità senza dover rendere una nuova DID.

- Tutti coloro che al 10.11.16 sono nella condizione censita in SIUL come A21 DISOCCUPATO o A213 IN WORK EXPERIENCE ma hanno avuto periodi iniziati successivamente al 23.09.2015 nella condizione censita in SIUL come A212 “precario” o B2 “Occupato in mobilità a TD”, se tali periodi non hanno ecceduto i 6 mesi vengono ricondotti B1 “IN SOSPENSIONE D'ANZIANITA' (T.D.)” e gli viene decurtata l’anzianità della disoccupazione risultante in SIUL al 10 novembre 2016 di tale periodo di lavoro. Se invece tali periodi eccedono i 6 mesi, ovvero se si è trattato di rapporti parasubordinati (a prescindere dalla durata), i lavoratori perdono lo stato di disoccupazione per tale periodo e - dato che il sistema ha sospeso la loro condizione sulla base della DGR 133/2016 - gli viene d’ufficio riconosciuta una nuova DID il giorno successivo al termine del rapporto di lavoro e da tale data inizia a decorrere l’anzianità; il patto di servizio viene adeguato informaticamente di conseguenza.
- Nell’ipotesi di contratto di lavoro superiore a sei mesi con reddito inferiore a 8.000 euro (o 4.800 euro in caso di attività autonoma) o un rapporto parasubordinato a prescindere dalla durata, stipulato prima del 24/9/2015, il soggetto mantiene l’anzianità di disoccupazione fino al 23/9/2015. Dal 24/09/2015, decade dallo stato di disoccupazione fino al giorno del termine del rapporto di lavoro in essere. Dato che il sistema ha sospeso la loro condizione sulla base della DGR 133/2016, a tali soggetti viene d’ufficio riconosciuta una DID il giorno successivo al termine del rapporto di lavoro e da tale data inizia a decorrere l’anzianità; il patto di servizio viene adeguato informaticamente di conseguenza.
- Se il soggetto era iscritto prima del 24/9 senza rapporti di lavoro, mantenendo tale status anche dopo il 24/9, non vi sarà soluzione di continuità rispetto al pregresso, con contestuale maturazione dell’anzianità di disoccupazione a far data dall’iscrizione. Il soggetto non deve effettuare una nuova DID.
- Se il soggetto si è iscritto successivamente al 24/9, laddove abbia un successivo rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi, lo stato di disoccupazione è sospeso dalla data di sottoscrizione del contratto, fino alla sua scadenza.

I Centri per l’impiego daranno massima comunicazione di ciò con particolare riguardo ai soggetti interessati. Non essendo stata terminata l’operazione di allineamento del sistema informativo entro 10.11.2016, la data in cui verranno completate le operazioni dovrà considerarsi come data da cui decorrono gli effetti.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di modificare ed integrare con il presente atto quanto previsto dalla DGR 133/2016 “D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del 23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l’impiego regionali”;
2. di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale testo consolidato della DGR 133/2016 con le modifiche ed integrazioni apportate;
3. di stabilire che a far data dal 10 novembre, come d’intesa con le altre Regioni raggiunta in sede tecnica, il sistema informativo lavoro (SIUL) dovrà essere adeguato alla gestione dello stato di disoccupazione ai sensi del Dlgs 150/2015 ai fini del ricalcolo degli stati occupazionali dei soggetti impegnati in attività lavorative che, ai sensi della precedente normativa, consentivano il mantenimento dello stato di disoccupazione il cui stato era stato congelato in attesa di indicazioni nazionali;
4. di cancellare dalle liste dei disoccupati ai sensi del Dlgs 150/2015 i soggetti di cui al precedente punto laddove la condizione occupazionale non sia compatibile con lo stato di sospensione della disoccupazione di cui all’art. 19 del Dlgs 150/2015;

5. di ribadire sulla base della nota n. 5090 del 04/04/2016 del MLPS che per l'accesso a prestazioni di carattere socio-assistenziale il c.7 dell'art. 19 del Dlgs 150/2015 e la circolare numero 34 stabiliscono che sia sufficiente l'autocertificazione dello stato di non occupazione senza ricorrere alla dichiarazione di immediata disponibilità di cui al c. 1 del medesimo articolo;
6. di considerare non più applicabili gli Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i." di cui alla D.G.R. n. 1498/2013 nelle parti non compatibili con le novità introdotte dai decreti attuativi di cui alla L. n. 183/2014;
7. di incaricare il Dirigente del Servizio Programmazione delle politiche e dei servizi per il lavoro di inoltrare il seguente atto a tutti i servizi regionali interessati per i conseguenti adempimenti;
8. di incaricare il Dirigente del Servizio Programmazione delle politiche e dei servizi per il lavoro per la pubblicazione del presente Programma sul sito istituzionale della Regione Umbria;
9. di dare immediata attuazione alle disposizioni contenute in questo atto e di diffonderlo a tutti i soggetti interessati.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 17/11/2016

Il responsabile del procedimento  
Paolo Sereni

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 17/11/2016

Il dirigente del Servizio  
Programmazione politiche e servizi per il  
lavoro

- Adriano Bei  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
  - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 18/11/2016

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA'  
PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E  
ISTRUZIONE  
Luigi Rossetti  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Fabio Paparelli ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 18/11/2016

Assessore Fabio Paparelli

Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---